

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 64-2168 / 2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI ANDEZENO - VARIANTE  
PARZIALE N.8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.

**Premesso** che per il **Comune di Andezeno**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 2-8366 del 10/02/2003;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 32 del 17/12/2003, C.C. n. 10 del 23/05/2005, n. 03 del 22/01/2014, n. 27 del 28/12/2016 e n. 30 del 30/12/2017 sono state approvate 5 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e trasmesso alla Città Metropolitana con propria nota prot. 821 del 13/02/2019 e pervenuto alla Città Metropolitana di Torino in data 15/02/2018 (ns. prot. n. 15203/2019 del 18/02/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dalla citata legge;  
(pratica n. VP-005/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.337 abitanti nel 1971, 1.607 abitanti nel 1981, 1.693 abitanti nel 1991, 1.710 abitanti nel 2001 e 1.966 nel 2011, dati che registrano un costante incremento;

- ⇒ superficie territoriale di 749 ettari di collina. La conformazione fisicomorfologica evidenzia 443 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 59% del territorio comunale), 294 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 12 ettari con pendenze superiori al 25%. Capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di suoli a buona produttività (Classe II<sup>^</sup>), su una superficie di 427. È altresì interessato su una superficie di 13 ettari da "Aree boscate";
- ⇒ è compreso nella Zona 11 "Chierese - Carmagnolese" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovracomunale del "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) e costituisce il "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*"
  
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- ⇒ sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello 2;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle S.P. n. 119 di Moriondo, S.P. n. 122 di Chieri e S.P. n. 98 di Marentino;
  - è interessato da due progetti di viabilità previsti dal PTC2 (schede n. 108.3 e n. 186.1);
  - è attraversato da 1.8 km di piste ciclabili;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso, Rio Bussetto, Rio di Aneravagne e di Baldissero, Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carmera;
  - i dati sugli studi del dissesto registrano 2 frane puntuali, frane areali per 28,1 ha, dissesti areali per 265 ha;
  - il P.A.I. registra una fascia C pari a 339 ha;

**preso atto** che il Comune di Andezeno è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto** inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019 di adozione della Variante parziale n. 8;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

Ridefinizione dell'area artigianale "Da" e della relativa area per servizi "dm10"

- estensione dell'area artigianale "Da" in luogo dell'area a Servizi "dm10" e ri-localizzazione dell'ambito a Servizi "dm10" nella nuova zonizzazione "dm13", incrementata di 349 mq, rispetto all'ambito di decollo "dm10";
- nella scheda normativa dell'area "Da" allegata alle N.d.A. si introducono alcuni disposti in ordine alla sostenibilità ambientale (circa il "contenimento dei valori di impermeabilizzazione dei suoli", "gestione delle acque meteoriche", "contenimento dei livelli di inquinamento luminoso", "mitigazione paesaggistico-ambientale" già prescritti dall'Organo Tecnico Comunale in materia di V.A.S. come da verbale prot. 398/2018 del 22/01/2018);
- modifica normativa con inserimento di precisazione della definizione di cui alla lett. N) dell'art. 6 delle NdA, finalizzata ad escludere dal computo della superficie coperta i tendoni retrattili a soffietto realizzabili per la copertura occasionale delle aree cortilizie nelle pertinenze delle attività produttive.

#### Recepimento della Programmazione Commerciale Comunale

- adozione di nuova tavola E "Progetto. Zone di insediamento commerciale" contenente la perimetrazione dell'Addensamento Storico Rilevante A1 sovrapposta alla zonizzazione urbanistica del Piano Regolatore e relativa modifica all'art. 02 (Elaborati) delle N.d.A.;
- modifica normativa dell'art. 08 (Disciplina della destinazione d'uso di progetto residenziale - aree di tipo A, B, C) e dell'art. 09 (Disciplina della destinazione d'uso di progetto industriale e/o artigianale e artigianale - aree di tipo D) e introduzione di un nuovo TITOLO QUINTO "Disposizioni in materia di commercio", suddiviso in CAPITOLO NONO ("Commercio al dettaglio in sede fissa") e CAPITOLO DECIMO ("Attività di somministrazione di alimenti e bevande"), operando contestualmente un generale coordinamento normativo riferito alle definizioni in materia di commercio e pubblici esercizi, al fine di adeguare la terminologia delle NdA ai disposti legislativi di più recente emanazione...;

**atteso che** la documentazione di Variante aggiorna le N.d.A. del vigente P.R.G.C. e le Tavole di Piano; verifica altresì la compatibilità delle modifiche apportate con le condizioni di rischio idrogeologico e della zonizzazione acustica.

La documentazione allegata alla Variante verifica, altresì, la coerenza dell'intervento proposto con la pianificazione sovracomunale vigente;

**dato atto che**, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019 di adozione della Variante n. 8:

- attesta che la Variante "... non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR approvato con DCR n. 233-38536 del 3/10/2017";
- contiene l'elencazione completa delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr., articolo 17, comma 5 L.R. 56/1977);
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ...";
- attesta che la Variante non comporta incremento di C.I.R. in quanto la stessa "... non riguarda aree a destinazione residenziale";

**rilevato che**, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Amministrazione Comunale ha trasmesso via PEC con propria nota prot. 6145 del 20/12/2018 la documentazione ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA);

**dato atto che** l'Organo Tecnico Comunale, dall'analisi dei temi proposti dalla Variante e sulla scorta dei pareri dei Soggetti Competenti in materia ambientale (con nota prot. 398/2018 del 22/01/2018), ha espresso parere di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (**dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 31/03/2019;

**acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## **DECRETA**

1. **che**, ai sensi del dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente del Comune di Andezeno, adottato con deliberazione C.C. n. 5/2019 del 11/02/2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale n. 8/2019 al P.R.G.C., la formulazione di specifiche osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Andezeno per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04 MAR. 2019

Il Vicesindaco Metropolitano  
*Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema Informativo e  
Provveditorato, Protezione civile,  
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,  
Assistenza Enti Locali, Partecipate*

(Marco Marocco)

